

ARTICOLO 9

I suggerimenti di Bianchi Bandinelli

di Salvatore Settis

Si dice a volte che la nostra Costituzione nacque da accordi di vertice fra i partiti rappresentati nella Costituente. Nulla di più sbagliato: un libro intelligente e felice (*Costituenti ombra*, a cura di A. Buratti e M. Fioravanti, Carocci, 2012) ha mostrato quante idee e proposte nascessero anche intorno all'Assemblea intenta a scrivere la Carta fondamentale. Anche l'articolo 9, che con straordinaria innovazione prescrive la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico legandola strettamente all'orizzonte dei diritti civili, ebbe i suoi «Costituenti ombra», per esempio Ranuccio Bianchi Bandinelli, il maggior archeologo del Novecento italiano. Egli aveva allora 45 anni, ed era direttore generale alle Antichità e Belle Arti (una posizione oggi frantumata in molteplici ruoli dirigenziali): quando il ministro Arangio Ruiz propose la sua nomina, subito insorsero opposizioni data la sua aderenza al Partito comunista, ma intervenne il liberale Benedetto Croce, «invitando il ministro a badare alle competenze degli uomini piuttosto che al partito di appartenenza». In una relazione al ministro Gonella e in una lettera a Ruggiero Grieco (membro della Costituente), Bianchi Bandinelli, in piena sintonia con i due costituenti che proposero l'articolo 9, Concetto Marchesi e Aldo Moro, insisteva sulla necessità di assicurare un identico livello di tutela dei paesaggi e delle opere d'archeologia e d'arte in tutto il territorio nazionale. «La tutela delle bellezze naturali non può in alcun modo esser disgiunta da quella delle antichità e belle arti e deve essere sottoposta alla medesima regolamentazione legislativa», scrive Bianchi Bandinelli, reagendo ai tentativi di cancellare il paesaggio dall'articolo della Costituzione allora *in fieri*. Se poi, come alcuni volevano, la tutela fosse stata assegnata alla competenza delle Regioni, «ciò equivarrebbe alla rovina rapida e irreparabile del nostro patrimonio artistico, che non ha per noi solo un valore morale, storico, ma un altissimo valore economico. (...) Dunque non si distrugga il regime centrale della tutela del nostro patrimonio artistico. Esso rappresenta ancora una delle cose meno difettose tra le nostre istituzioni, tanto che altre nazioni, come la Francia, hanno fatto delle riforme accostandosi al sistema italiano, considerato come un modello». Lucidamente, Bianchi Bandinelli voleva che un unico criterio, guidato dagli organi centrali della Repubblica, presiedesse sia

alla tutela del paesaggio che all'urbanistica. Su questa linea giunse subito l'approvazione di un altro grande liberale, Luigi Einaudi.

Liberali come Einaudi, comunisti come Marchesi e Bianchi Bandinelli, democristiani come Moro, La Pira, Dossetti, autonomisti come Lussu e Codignola, socialisti come Bassi concordarono allora su alcuni punti essenziali: convergenza dei valori storici, morali ed economici entro l'alveo dell'interesse nazionale; predominio dell'interesse generale sugli interessi locali e particolari; necessità di un sistema unitario di tutela del patrimonio artistico e del paesaggio; affinità di oggetto fra urbanistica e tutela dei paesaggi; ruolo-guida della storia dell'arte nell'intendere i valori della bellezza e quelli della storia; infine, l'ambizione di fare del regime italiano della tutela un modello per tutto il mondo. Gli stessi temi ricorrevano nella Costituente, e ne nacque l'articolo 9, che pose la tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio in capo allo Stato. Non fu invece evitata la separazione del paesaggio dalla materia urbanistica, competenza assegnata alle Regioni dall'articolo 117. Quei due articoli della Costituzione erano in realtà la proiezione di leggi ordinarie dell'anteguerra: l'articolo 9 si rifà alla legge Bottai del 1939, a sua volta elaborazione della legge Croce (1922) sulla tutela del paesaggio, mentre l'articolo 117 presuppone la legge urbanistica del 1942. Ma il raccordo fra tutela dei paesaggi e norme urbanistiche non fu mai fatto, e questo errore fatale si trascinò fin nella Costituzione: schematizzando, si può dire che il «paesaggio» della legge Bottai si arrestava alla soglia delle città, mentre la legge urbanistica si fermava dentro i perimetri urbani. Si creò in tal modo, nella delicatissima sutura fra città e campagna, una sorta di «zona grigia», in contrasto con la tradizione italiana, il cui punto di forza fu per secoli il trapasso lento e armonioso da campagna a città, una mutua integrazione codificata da un diffuso costume civile. L'insufficiente attenzione per questa «zona di trapasso» ha finito con il trasformarla in una sorta di *res nullius* dove si sono insediate le nostre orribili periferie.

Si è così perpetuato quel che Cederna deprecava quarant'anni fa: «Un sistema che rifiuta ogni coordinamento di interesse superiore e che consiste nella pura e semplice sommatoria di tanti piani (si fa per dire) comunali, ognuno indifferente a quanto fa il Comune vicino: nei quali l'autonomia locale viene degradata ad arbitrio e autarchia». Il

più prezioso dei nostri beni comuni, il suolo in cui viviamo, anziché esser gestito unitariamente a beneficio della comunità dei cittadini, viene segmentato ad arbitrio in funzione dell'esercizio del potere locale, della distribuzione di favori e benefici, del voto di scambio, dell'esazione di gabelle, del trasferimento della ricchezza dalla comunità dei cittadini a chi già dispone di abbondanti liquidità (inclusi le mafie). Trionfa una logica che contrasta con lo spirito della Costituzione, antepone la rendita fondiaria (dei pochi) all'interesse generale, calpesta ogni principio di utilità sociale, sostituisce allo sguardo lungimirante della Carta la miopia ingordigia di un guadagno immediato. Trasforma la viva carne del nostro paesaggio in una carcassa da spolpare. E intanto sparisce dall'orizzonte dei cittadini, dall'etica quotidiana, perfino dalle nostre speranze, ogni traccia di senso civico, di quell'*amor loci* che fu asse portante della civiltà urbana (*Amor loci* è il titolo di un libro di P. Pileri e E. Granata, Cortina, 2012).

Ma che cosa dovremmo fare per non tradire lo spirito della Costituzione? La ricetta è più semplice di quel che sembra. Non dobbiamo dare per scontato il braccio di ferro fra Stato e Regioni, ma interrogarci sulle sue cause, partendo non dai conflitti di competenza e di potere, ma da ciò che ne è l'oggetto: il suolo del nostro Paese, la nostra casa comune. Dobbiamo intendere la Costituzione non come una litania di principii staccati, ma come un sapiente mosaico in cui ogni tessera è legata alle altre, e perde senso se ne viene separata. Dobbiamo essere consapevoli che l'articolo 9 si innesta in una trama essenziale di diritti, di cui fa parte il nesso strettissimo cultura-ricerca-tutela: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Parole da leggersi in sintonia con i diritti garantiti da altri articoli: libertà di pensiero (articolo 21), libertà di insegnamento ed esercizio delle arti (articolo 33), autonomia delle università, centralità della scuola pubblica statale, diritto allo studio (articolo 34). La nostra Costituzione, insomma, configura un vero e proprio «diritto alla cultura», mirato al «progresso spirituale della società» (articolo 4) e allo sviluppo della personalità individuale (articolo 3), e perciò consuettuale alla sovranità popolare, alla cittadinanza, all'egualanza, alla democrazia.

Una Costituzione intrisa di cultura e di storia, questo è il privilegio di noi italiani. Riflettendolo spirito con cui Bianchi Bandinelli

li gettava sul tavolo testi classici (per esempio Luciano) per parlare di libertà civili, Filippomaria Pontani ha indicato recentemente un lontano e nobile antefatto del ruolo centrale della cultura nella nostra Costituzione.

È un passo del famoso discorso di Pericle agli Ateniesi (461 a.C.): «Noi amiamo il bello, ma con semplicità, e ci dedichiamo al sapere, ma senza debolezze (...). Diamo al nostro animo sollievo dalla fatica con gli spettacoli,

teniamo lontano il dolore con il diletto delle cose belle (...). La nostra costituzione non imita quelle dei vicini: noi non imitiamo gli altri, anzi siamo d'esempio a tutti. Da noi i diritti civili non spettano a pochi, ma ai più, perciò il nostro ordinamento si chiama democrazia» (Tucidide, II, 35 sgg.).

PREMIO CAPALBIO

Vince «Costituzione incompiuta»

Il saggio «Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente», scritto a più mani da Alice Leone, Paolo Maddalena, Tomaso Montanari e Salvatore Settis (Einaudi, Torino, a cura di Tomaso Montanari, pagg. 186, € 16,60) ha vinto il premio Capalbio per la saggistica, assegnato ieri nel centro maremmano. Grazie ai diversi contributi dei singoli collaboratori, il volume chiarisce quale sia il progetto

costituzionale sul paesaggio e ambiente, racconta come sia nato l'articolo 9 della Costituzione e perché continui a essere oggi così disatteso.

Proprio attorno al tema della scrittura dell'articolo 9 e, in particolare, alle persone che contribuirono alla sua stesura, è dedicato questo testo di Salvatore Settis. In esso si mette bene in luce il ruolo di ispiratore rivestito da Ranuccio Bianchi Bandinelli (benché l'archeologo non fosse fra i Padri costituenti).

Il maggior archeologo del tempo era un «Costituente ombra»: indicò che la tutela del paesaggio e dell'urbanistica fosse guidata dagli organi centrali della Repubblica

